

Regolamento delegato (UE) 21 marzo 2024, n. 2555
Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esabromociclododecano

emanato/a da: **Commissione**

e pubblicato/a su: **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 settembre 2024**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ⁽²⁾ («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ⁽³⁾.

(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4 dello stesso regolamento.

(3) L'esabromociclododecano (HBCDD) figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite pari a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente, come contaminante non intenzionale in tracce, in sostanze, miscele, articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma. Tale valore limite del contaminante non intenzionale in tracce è soggetto a revisione da parte della Commissione.

(4) L'Unione ha gradualmente pressoché eliminato la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso dell'HBCDD. A causa delle attività di riciclaggio passate e attuali, l'HBCDD è presente nella plastica riciclata e nei prodotti da essa derivati. Si teme che le nuove applicazioni di materiali polimerici riciclati che, nell'applicazione originaria, contenevano ritardanti di fiamma abbiano determinato la presenza indesiderata di ritardanti di fiamma bromurati vietati in prodotti quali giocattoli per bambini, articoli a contatto con i prodotti alimentari e imballaggi in polistirene.

(5) Considerando la presenza di HBCDD in vari flussi di rifiuti e la sua rilevanza per le attività di riciclaggio, dal momento che la sostanza è stata identificata come inquinante organico persistente, la concentrazione di questa sostanza tossica nei prodotti dovrebbe essere la più bassa possibile al fine di ridurre al minimo l'esposizione e quindi tutelare la salute umana e l'ambiente.

(6) Sebbene attualmente il riciclaggio di polistirene espanso sia limitato, nei prossimi decenni si prevede un aumento notevole dei volumi di riciclaggio di materiali isolanti di EPS a seguito di attività di demolizione.

(7) Sono in fase di sviluppo tecnologie innovative, fra cui processi di riciclaggio a base di solventi, per un riciclaggio sostenibile e rispettoso dell'ambiente. La tecnologia basata su solventi già in uso per il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione in granuli di polistirene, che possono essere utilizzati per articoli nuovi contenenti XPS o EPS, è relativamente recente ma non per questo meno promettente e la sua maggiore applicazione e diffusione genererà altri dati e informazioni, consentendo ulteriori miglioramenti del processo e offrendo una base di conoscenze più solida per il processo decisionale.

(8) Gli attuali limiti di quantificazione dei metodi analitici utilizzati per determinare le concentrazioni di HBCDD in sostanze, miscele o articoli non consentono una misurazione affidabile per un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce significativamente inferiore a quello attualmente vigente e ciò rende più difficile il compito delle autorità di contrasto.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

(¹) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>.

(²) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj>.

(³) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37, , ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, voce «Esabromociclododecano Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano», quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni»), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all'esabromociclododecano presente in concentrazioni pari o inferiori a 75 mg/kg (0,0075 % in peso) in sostanze, miscele, articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma. Per l'uso di polistirene riciclato nella produzione di materiale isolante di EPS e XPS da utilizzare in edifici o opere di ingegneria civile, la lettera b) si applica a concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso). Le deroghe di cui al presente punto 1 sono riesaminate e valutate dalla Commissione entro il 1^o gennaio 2026.».